



## Procura Federale

### osserva quanto segue

Nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine ed acquisiti vari documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1. copia nota della Squadra Mobile della Questura di Enna del 26.11.2020;
2. copia comunicazione notizia di reato della Squadra Mobile della Questura di Enna del 6.7.2020 nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 3131/2019 R.G.N.R.;
3. copia nota esito delega di indagini della Squadra Mobile della Questura di Enna del 27.7.2020 nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 3131/2019 R.G.N.R., con allegati: a.- verbale di sommarie informazioni rese dal sig. Boncore Giuseppe Davide del 14.7.2020, b.- verbale di sommarie informazioni rese dal sig. Giuffrida Walter del 14.7.2020, c.- verbale di sommarie informazioni rese dal sig. Romano Giuseppe del 15.7.2020, d.- verbale di sommarie informazioni rese dal sig. Fricano Giacomo del 20.7.2020, e.- verbale di sommarie informazioni rese dal sig. Calaiò Benito del 20.7.2020; f.- verbale di sommarie informazioni rese dal sig. Raia Gianluca del 20.7.2020; g.- verbale di sommarie informazioni rese dal sig. Compagno Giovanni del 20.7.2020; h.- verbale di sommarie informazioni rese dal sig. Calaciura Giuseppe del 22.7.2020, i.- verbale di sommarie informazioni rese dal sig. Postorino Francesco Antonio del 22.7.2020, j.- verbale di sommarie informazioni rese dal sig. Fernandez Cipolla Lautaro Eloy del 24.7.2020; k.- verbale di sommarie informazioni rese dal sig. Camacho Onega Manuel del 24.7.2020, l.- verbale di sommarie informazioni rese dal sig. Dell'Arte Silvestro Dario del 24.7.2020;
4. copia comunicazione notizia di reato della Squadra Mobile della Questura di Enna del 30.7.2020 nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 3131/2019 R.G.N.R.;
5. copia avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna del 2.11.2020;
6. copia nota della Squadra Mobile della Questura di Enna del 4.11.2020 con in calce provvedimento del Pubblico Ministero del 10.11.2020;
7. copia nota Procura Federale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna prot. n. 7006 dell'11.12.2020;
8. copia nota a mezzo pec della Squadra Mobile della Questura di Enna alla Procura Federale del 12.12.2020;
9. copia nota della Squadra Mobile della Questura di Enna del 12.12.2020;



## Procura Federale

10. copia allegati alla comunicazione di notizia di reato della Squadra Mobile della Questura di Enna del 6.7.2020 nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 3131/2019 R.G.N.R.;
11. copia allegato n. 20 alla comunicazione di notizia di reato della Squadra Mobile della Questura di Enna del 6.7.2020 nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 3131/2019 R.G.N.R.;
12. copia verbale di interrogatorio del sig. Ciadamidaro Giovanni del 7.12.2020;
13. copia foglio censimento della società A.C.D. San Tommaso Calcio per la stagione sportiva 2019 – 2020 completo di allegati;
14. copia foglio censimento della società A.S.D. Rotonda Calcio per la stagione sportiva 2018 – 2019 completo di allegati;
15. copia foglio censimento della società A.S.D. Rotonda Calcio per la stagione sportiva 2020 – 2021 completo di allegati;
16. copia foglio censimento della società A.S.D. Troina per la stagione sportiva 2019 – 2020 completo di allegati;
17. copia foglio censimento della società A.S.D. Troina per la stagione sportiva 2020 – 2021 completo di allegati;
18. copia foglio censimento della società A.C.D. San Tommaso Calcio per la stagione sportiva 2018 – 2019 completo di allegati;
19. copia foglio censimento della società A.S.D. Rotonda Calcio per la stagione sportiva 2019 – 2020 completo di allegati;
20. copia foglio censimento della società A.S.D. Troina per la stagione sportiva 2018 – 2019 completo di allegati;
21. copia foglio censimento della società A.S.D. Corigliano Calabro per la stagione sportiva 2019 – 2020 completo di allegati;
22. copia foglio censimento della società A.S.D. Marina di Ragusa per la stagione sportiva 2020 – 2021 completo di allegati;
23. copia foglio censimento della società A.S.D. Marina di Ragusa per la stagione sportiva 2019 – 2020 completo di allegati;
24. copia foglio censimento della società A.S.D. Licata Calcio per la stagione sportiva 2020 – 2021 completo di allegati;
25. copia foglio censimento della società A.S.D. Città di Acireale 1946 per la stagione sportiva 2020 – 2021 completo di allegati;



### Procura Federale

26. copia foglio censimento della società A.S.D. Città di Acireale 1946 per la stagione sportiva 2019 – 2020 completo di allegati;
27. copia foglio censimento della società Palermo S.S.D. a r.l. per la stagione sportiva 2019 – 2020 completo di allegati;
28. copia foglio censimento della società S.S.D. Marsala Calcio a r.l. per la stagione sportiva 2019 – 2020 completo di allegati;
29. copia distinte dei calciatori relative alle seguenti gare: A.S.D. Troina – A.S.D. Rotonda del 3.4.2019, A.S.D. Città di Acireale 1946 – A.S.D. Troina del 22.9.2019, Palermo S.S.D. a r.l. – A.S.D. Troina del 28.12.2019, A.S.D. Corigliano Calabro – A.S.D. Troina del 24.11.2019, A.S.D. Troina – A.C.D. San Tommaso Calcio del 2.2.2020, A.S.D. Troina – A.S.D. Marina di Ragusa del 16.2.2020, S.S.D. Marsala Calcio a r.l. – A.S.D. Troina del 23.2.2020, A.S.D. Licata Calcio – A.S.D. Corigliano Calabro del 9.2.2020, A.C.D. San Tommaso Calcio – A.S.D. Città di Acireale 1946 del 9.2.2019;
30. copia foglio censimento della società A.S.D. Licata Calcio per la stagione sportiva 2017 – 2018 completo di allegati;
31. copia foglio censimento della società A.S.D. Supergiovane Castelbuono per la stagione sportiva 2020 – 2021 completo di allegati;
32. copia foglio censimento della società A.S.D. Siracusa per la stagione sportiva 2020 – 2021 completo di allegati;
33. copia foglio censimento della società S.S.D. Marsala Calcio a r.l. per la stagione sportiva 2020 – 2021 completo di allegati;
34. copia foglio censimento della società A.S.D. F.C. Mazara Calcio per la stagione sportiva 2020 – 2021 completo di allegati;
35. copia foglio censimento della società A.S.D. Virtus Volla per la stagione sportiva 2020 – 2021 completo di allegati;
36. copia foglio censimento della società A.S.D. Olympic Rossanese 1909 per la stagione sportiva 2020 – 2021 completo di allegati;
37. copia foglio censimento della società Palermo Football Club S.p.A. per la stagione sportiva 2020 – 2021 completo di allegati;
38. copia foglio censimento della società A.S.D. Paterno Calcio per la stagione sportiva 2020 – 2021 completo di allegati;



## Procura Federale

39. copia referto arbitrale della gara Licata – Alba Alcamo dell'8.4.2018 del campionato siciliano di Eccellenza, completo di allegati;
40. verbale di audizione da parte della Procura Federale dell'avv. Walter Giuffrida del 3.2.2021;
41. copia convocazione a mezzo pec per audizione del sig. Dara Sergio del 17.2.2021;
42. copia comunicazione a mezzo pec del sig. Dara Sergio del 18.2.2021;
43. copia annullamento convocazione per audizione sig. Dara Sergio a mezzo pec del 19.2.2021;
44. copia convocazione a mezzo pec per audizione del sig. Dara Sergio del 18.3.2021;
45. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Nicolò Terranova del 22.2.2021;
46. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Postorino Francesco Antonio dell'1.3.2021;
47. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Scimonelli Paolo Danilo del 26.2.2021;
48. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Calandra Antonino del 26.2.2021;
49. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Boncore Giuseppe Davide del 5.3.2021;
50. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Liquidato Stefano del 4.3.2021;
51. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Del Gaudio Francesco del 2.3.2021;
52. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Del Gaudio Francesco del 15.3.2021;
53. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Cucciniello Marco del 2.3.2021;
54. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Massimino Enrico del 4.3.2021;
55. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Serenari Daniel del 4.3.2021;
56. copia convocazione a mezzo telegramma per audizione del sig. Dell'Arte Silvestro Dario del 24.2.2021;
57. copia comunicazione mancato recapito telegramma convocazione del 25.2.2021;
58. copia convocazione a mezzo telegramma per audizione del sig. Dell'Arte Silvestro Dario dell'1.3.2021;
59. copia comunicazione sig. Dell'Arte Silvestro Dario a mezzo pec del 4.3.2021 e relativi allegati;
60. copia comunicazione sig. Dell'Arte Silvestro Dario a mezzo pec dell'1.3.2021;
61. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Romano Giuseppe del 4.3.2021;
62. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Trovato Alessandro del 5.3.2021;
63. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Ciaramidaro Giovanni del 5.3.2021;
64. copia convocazione a mezzo pec per audizione del sig. Nucaro Mauro dell'1.3.2021;
65. verbale di mancata comparizione del sig. Nucaro Mauro dell'1.3.2021;
66. copia convocazione a mezzo pec per audizione del sig. Nucaro Mauro dell'11.3.2021;
67. copia convocazione a mezzo telegramma per audizione del sig. Nucaro Mauro dell'11.3.2021;
68. copia convocazione a mezzo mail per audizione del sig. Nucaro Mauro del 12.3.2021;



## Procura Federale

69. verbale di mancata comparizione del sig. Nucaro Mauro del 16.3.2021;
70. comunicazione di mancato recapito del telegramma di convocazione del sig. Mauro Nucaro del 18.3.2021;
71. copia convocazione a mezzo pec per audizione del sig. Bruno Francesco Giuseppe dell'8.3.2021;
72. copia richiesta differimento audizione del sig. Bruno Francesco Giuseppe del 9.3.2021 e relativi allegati;
73. copia seconda convocazione a mezzo pec per audizione del sig. Bruno Francesco Giuseppe del 18.3.2021;
74. copia comunicazione sig. Bruno Francesco Giuseppe a seguito della seconda convocazione, trasmessa alla Procura Federale a mezzo pec del 22.3.2021;
75. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Onega Camacho dell'11.3.2021;
76. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Saba Alfredo dell'11.3.2021;
77. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Gagliardi Francesco dell'11.3.2021;
78. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Baldassare Marchese del 23.3.2021;
79. schede riassuntive gare;

Ritenuto che, dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra citati, appaiono emergere le fattispecie disciplinarmente rilevanti ascrivibili ai soggetti di seguito indicati:

**1.- DARA Sergio**, all'epoca dei fatti Presidente della ASD ALCAMO FUTSAL, **MASSIMINO Enrico** all'epoca dei fatti Dirigente della A.S.D. LICATA e **SCIMONELLI Danilo** all'epoca dei fatti Dirigente della A.S.D. LICATA:

violazione dell'art. 7 commi 1 e 2 del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (art. 30 co.1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per aver tutti in concorso tra loro (e con altri soggetti allo stato non identificati) posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara **LICATA vs ALCAMO disputata in data 08.04.2018** e valevole per il Campionato di Eccellenza Gir. B stagione sportiva 2017-18 in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospitante (ASD LICATA), allo scopo di assicurare a quest'ultima un vantaggio in classifica (al tempo in corsa con l'antagonista MARSALA per la vittoria finale del Campionato e quindi per la conseguente promozione in serie D). Più precisamente, per aver DARA unitamente a MASSIMINO e SCIMONELLI al termine del primo tempo della gara de qua e quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0 e quindi in bilico, avvicinato negli spogliatoi dello stadio teatro dell'evento l'allenatore dell'ALCAMO Sig. BONCORE Davide rivolgendogli le seguenti parole "*mister facciamoci amico il Licata che sono sicuri i soldi*" e mostrandogli, nel contempo, la somma di € 8.000,00 in contanti e un assegno dell'importo di € 7.000,00 (per un totale di € 15.000,00), somme che dovevano servire



## Procura Federale

ad assicurare la vittoria finale alla squadra del LICATA, senza tuttavia riuscire nell'intento per il fermo rifiuto opposto dal BONCORE che peraltro al termine della gara rassegnava le proprie dimissioni dall'incarico di allenatore dell'ALCAMO.

**2.- BONCORE Giuseppe Davide**, all'epoca dei fatti tesserato come allenatore per la ASD ALCAMO FUTSAL: violazione dell'art. 7 co.7 del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (art. 30, comma 7 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del tentativo di alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara **LICATA vs ALCAMO del 08.04.18**;

**3.- DARA Sergio** all'epoca dei fatti Presidente della ASD ALCAMO FUTSAL, violazione dell'art. 22 co.1 del C.G.S. per aver omesso di presentarsi innanzi alla Procura Federale in seguito a rituale convocazione ricevuta senza addurre, preventivamente, alcun motivo di legittimo impedimento a comparire

**4.- ASD ALCAMO FUTSAL** a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 2 e 7 comma 2 del C.G.S. in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 6, comma 1 e 2 e 30, comma 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in ordine agli addebiti rispettivamente contestati ai propri al tempo Presidente (DARA Sergio) e tesserato (BONCORE Giuseppe Davide) relativamente alla gara **LICATA vs ALCAMO del 08/04/18**;

**5.- ASD LICATA** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2 e 7 comma 2 del C.G.S. in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 6, comma 2 e 30, comma 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in ordine agli addebiti rispettivamente contestati ai propri al tempo tesserati (MASSIMINO Enrico e SCIMONELLI Danilo) relativamente alla gara **LICATA vs ALCAMO del 08/04/18**;

**6.- DELL'ARTE Silvestro Dario** all'epoca dei fatti soggetto tesserato quale Dirigente della ASD TROINA, **BONCORE Giuseppe Davide**, all'epoca dei fatti tesserato come allenatore per la ASD TROINA, **CIADAMIDARO Giovanni Mirko** all'epoca dei fatti tesserato quale Dirigente accompagnatore della ASD TROINA, **BRUNO Francesco Giuseppe**, all'epoca dei fatti Presidente Onorario (con potere di firma e rappresentanza) della ASD ROTONDA CALCIO e **BRUNO Vincenzo**, all'epoca dei fatti soggetto svolgente ex art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (ex art. 2, comma 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) attività rilevante per l'Ordinamento federale nell'interesse della società ASD ROTONDA CALCIO (figlio di BRUNO Francesco Giuseppe e amministratore unico della CO.E.SE. Costruzioni e Servizi – srl società direttamente riconducibile alla famiglia BRUNO):



## Procura Federale

violazione dell'art. 7, commi 1 e 2 del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (art. 30 co.1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per aver tutti in concorso tra loro (e con altri soggetti allo stato non identificati) posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato della gara **TROINA vs ROTONDA disputata in data 03.04.2019** e valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. Istagione sportiva 2018-19 in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra della ASD ROTONDA CALCIO allo scopo di assicurare a quest'ultima un vantaggio in classifica. In particolare: i) DELL'ARTE Silvestro Dario e BRUNO Francesco Giuseppe, per aver concordato tra loro di combinare l'incontro de quo ed assicurare, dietro il corrispettivo di una cospicua somma di denaro (pattuita nella misura di € 34.700,00), la vittoria al ROTONDA CALCIO; ii) BRUNO Francesco Giuseppe e BRUNO Vincenzo per aver messo a disposizione, anche attraverso la CO.E.SE. Costruzioni e Servizi srl di cui quest'ultimo era Amministratore unico, la provvista economica necessaria al raggiungimento dello scopo; iii) DELL'ARTE Silvestro Dario e CIADAMIDARO Giovanni Mirko, quest'ultimo in quella partita presente unitamente al primo sul terreno di gioco nella veste di allenatore in seconda del TROINA stante l'assenza del tecnico titolare (BONCORE Giuseppe Davide), per aver al 41<sup>^</sup> minuto del primo tempo della ridetta gara concertato tra loro e deciso l'ingresso in campo del calciatore CONCORSO Alex (classe 1999) in luogo del calciatore SIBIDE Chamberlain Oalia (classe 2000) lasciando in tal modo, volontariamente, che la propria squadra continuasse a giocare senza avere però in campo alcun "under", così determinando le condizioni tecniche per la conseguente vittoria a tavolino della squadra avversaria ASD ROTONDA CALCIO (0-3 successivamente inflitto dal Giudice Sportivo alla ASD TROINA per violazione del regolamento sugli "under" giusta propria delibera del 16.4.2019 adottata in accoglimento di tempestivo ricorso presentato dalla società ASD ROTONDA CALCIO) e, quindi, l'alterazione del diverso risultato conseguito sul campo (1-0); iv) Boncore Giuseppe Davide per aver deciso volontariamente, dopo essere anticipatamente venuto a conoscenza parlando con DELL'ARTE Silvestro Dario della ferma intenzione di costui di "combinare" la gara de qua e pur essendo il tecnico tesserato per la guida della prima squadra, di non sedere in panchina e di non guidare i propri calciatori in occasione della ridetta gara, così alterandone il regolare svolgimento.

Con l'aggravante per tutti di cui al comma 6 dell'art. 7 del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (comma 6 dell'art. 30 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito dalla ASD ROTONDA CALCIO, nonché, per i soli DELL'ARTE Silvestro Dario e Boncore Giuseppe Davide anche della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di esame e trattazione sempre nell'ambito del presente procedimento disciplinare;





## Procura Federale

**7.- RAIA Gianluca**, all'epoca dei fatti calciatore della ASD TROINA, violazione dell'art. 7 comma 7 del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (art. 30, comma 7 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza parlando con DELL'ARTE Silvestro Dario della ferma intenzione di costui di "*combinare*" la gara **TROINA vs ROTONDA 03.04.2019**;

**8.- CALACIURA Giuseppe**, all'epoca dei fatti Direttore sportivo della ASD TROINA violazione dell'art. 7 comma 7 del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (art. 30, comma 7 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza della "*combine*" riguardante la gara **TROINA vs ROTONDA 03.04.2019**;

**9.- DELL'ARTE Silvestro Dario** all'epoca dei fatti soggetto tesserato quale Dirigente della ASD TROINA, violazione dell'art. 22 comma 1 del C.G.S. per aver omesso di presentarsi innanzi alla Procura Federale in seguito a rituale convocazione ricevuta senza addurre, preventivamente, alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;

con l'aggravante di cui all'art. 14 comma 1 lett. m) del C.G.S. dell'aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;

**10.- BRUNO Francesco Giuseppe**, all'epoca dei fatti Presidente Onorario della ASD ROTONDA CALCIO violazione dell'art. 22 comma 1 del C.G.S. per aver omesso di presentarsi innanzi alla Procura Federale in seguito a rituale convocazione ricevuta senza addurre, preventivamente, alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;

**11.- A.S.D. TROINA**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi ai sensi dell'art. 4, comma 2 e 7 comma 2 del C.G.S. in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 6, comma 2 e 30, comma 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in ordine agli addebiti rispettivamente contestati ai propri tesserati DELL'ARTE Silvestro Dario, CIADAMIDARO Giovanni Mirko, BONCORE Davide, RAIA Gianluca e CALACIURA Giuseppe relativamente alla gara **TROINA vs ROTONDA del 03/04/19**;

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6 del C.G.S. in vigore fino al 19.06.2019 (art. 30, comma 6 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, nonché, della pluralità di illeciti posti in essere dai Sigg.ri DELL'ARTE Silvestro Dario e BONCORE Giuseppe Davide; nonché con l'ulteriore aggravante per il sig. Dell'Arte Silvestro Dario di cui all'art. 14 comma 1 lett. m) del C.G.S. dell'aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;





## Procura Federale

**12.- ASD ROTONDA CALCIO**, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 2 e 7, commi 3 e 4 del C.G.S. in vigore fino al 19.06.2019 (artt. 6, comma 1 e 2 e 30 comma 3 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in ordine agli addebiti rispettivamente contestati al proprio Presidente Onorario BRUNO Francesco Giuseppe (con potere di firma e rappresentanza), nonché a BRUNO Vincenzo, in relazione alla gara **TROINA - ROTONDA del 03/04/19**;

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6 del C.G.S. in vigore fino al 19.06.2019 (art.30, comma 6 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, nonché, del vantaggio in classifica conseguito;

**13.- SERENARI Daniel**, all'epoca dei fatti calciatore (portiere) della A.S.D. TROINA: violazione degli artt. 30 commi 1 e 2 e 24, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere in concorso con altri soggetti allo stato non identificati posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara **ACIREALE vs TROINA disputata in data 22.09.19** e valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. I stagione sportiva 2019-20 in modo tale che la stessa terminasse con il risultato di 4-2 in favore della squadra ospitante (ACIREALE), risultato quest'ultimo sul quale lo stesso aveva in precedenza scommesso così, peraltro, contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza. Più in particolare, per aver il SERENARI alterato la propria prestazione in campo in occasione della gara in argomento rendendosi autore di diversi errori grossolani commessi volontariamente al fine di favorire le segnature dell'ACIREALE e, conseguentemente, di determinare la sconfitta della propria squadra per 4-2 in modo da poter conseguire quale utilità o vantaggio personali la somma di € 2.900,00 frutto della scommessa da egli in precedenza effettuata sulla partita de qua puntando (scommettendo la somma di € 50,00) proprio sul risultato finale esatto di 4-2 (scommessa effettuata presso l'agenzia EUROBET PV - 14524 ", sita in Siracusa, viale Scala Greca n. 324);

Con le aggravanti di cui agli artt. 14, comma 1 lett. i) e 30, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva dell'aver commesso il fatto per assicurare a sé un vantaggio e della effettiva alterazione del risultato della gara;

**14.- GIUFFRIDA Walter**, all'epoca dei fatti Direttore generale della A.S.D. TROINA violazione dell'art. 30, comma 7 del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore SERENARI Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara **ACIREALE vs TROINA del 22.09.2019**, nonché, violazione dell'art. 24, comma 5 del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il SERENARI avesse scommesso sulla gara suddetta;



## Procura Federale

**15.- BONCORE Giuseppe Davide**, all'epoca dei fatti tesserato come allenatore per la ASD TROINA violazione dell'art. 30, comma 7 del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore SERENARI Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara **ACIREALE vs TROINA del 22.09.2019**, nonché, violazione dell'art. 24, comma 5 del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il SERENARI avesse scommesso sulla gara suddetta;

**16.- RAIA Gianluca**, all'epoca dei fatti calciatore della ASD TROINA violazione dell'art. 30, comma 7 del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore SERENARI Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara **ACIREALE vs TROINA del 22.09.2019**, nonché, violazione dell'art. 24, comma 5 del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il SERENARI avesse scommesso sulla gara suddetta;

**17.- COMPAGNO Giovanni**, all'epoca dei fatti calciatore della ASD TROINA violazione dell'art. 30, comma 7 del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore SERENARI Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara **ACIREALE vs TROINA del 22.09.2019**, nonché, violazione dell'art. 24, comma 5 del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il SERENARI avesse scommesso sulla gara suddetta;

**18.- FRICANO Giacomo**, all'epoca dei fatti calciatore della ASD TROINA violazione dell'art. 30, comma 7 del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore SERENARI Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara **ACIREALE vs TROINA del 22.09.2019**, nonché, violazione dell'art. 24, comma 5 del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il SERENARI avesse scommesso sulla gara suddetta;

**19.- CIADAMIDARO Giovanni Mirko** all'epoca dei fatti tesserato (Allenatore in 2<sup>a</sup>) della ASD TROINA violazione dell'art. 30, comma 7 del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore SERENARI Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara **ACIREALE vs TROINA del 22.09.2019**, nonché, violazione dell'art. 24, comma 5 del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare



## Procura Federale

senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il SERENARI avesse scommesso sulla gara suddetta;

**20.- CALACIURA Giuseppe** all'epoca dei fatti Dirigente della ASD Troina violazione dell'art. 30, comma 7 del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore SERENARI Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara **ACIREALE vs TROINA del 22.09.2019**, nonché, violazione dell'art. 24, comma 5 del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il SERENARI avesse scommesso sulla gara suddetta;

**21.- SICILIANO Francesco** all'epoca dei fatti Segretario (tesoriere) della ASD TROINA violazione dell'art. 30, comma 7 del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore SERENARI Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara **ACIREALE vs TROINA del 22.09.2019**, nonché, violazione dell'art. 24, comma 5 del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il SERENARI avesse scommesso sulla gara suddetta;

**22.- GAGLIARDI Francesco** all'epoca dei fatti tesserato (allenatore portieri) della ASD TROINA violazione dell'art. 30, comma 7 del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore SERENARI Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara **ACIREALE vs TROINA del 22.09.2019**, nonché, violazione dell'art. 24, comma 5 del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il SERENARI avesse scommesso sulla gara suddetta;

**23.- A.S.D. TROINA**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2 e 30, comma 2 e 4 del C.G.S. in ordine agli addebiti rispettivamente contestati ai propri, all'epoca dei fatti, dirigenti e tesserati SERENARI Daniel, GIUFFRIDA Walter, BONCORE Davide, RAIA Gianluca, COMPAGNO Giovanni, FRICANO Giacomo, CIADAMIDARO Giovanni Mirko, CALACIURA Giuseppe, SICILIANO Francesco e GAGLIARDI Francesco relativamente alla gara **ACIREALE vs TROINA del 22/09/19**;

Con le aggravanti di cui all'art. 30, comma 6 del C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, nonché, della pluralità di illeciti posti in essere;



## Procura Federale

**24.- A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946**, a titolo di responsabilità presunta ai sensi degli artt. 6 comma 5 e 30, comma 4 del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati a SERENARI Daniel relativamente alla gara **ACIREALE vs TROINA del 22/09/19**;

**25.- DELL'ARTE Silvestro Dario** all'epoca dei fatti soggetto svolgente ex art. 2, comma 2 del CGS attività rilevante per l'Ordinamento federale nell'interesse della società ASD TROINA (DS occulto), **ALI' Giovanni**, all'epoca dei fatti soggetto svolgente ex art. 2, comma 2 del C.G.S. attività rilevante per l'Ordinamento federale nell'interesse della società ASD TROINA ("*patron*" della Società in quanto, quale principale sponsor della stessa, maggiore sostenitore economico della medesima), **ACRI Orazio** (detto Pierino) all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909, **NUCARO Mauro** all'epoca dei fatti consigliere della ASD CORIGLIANO CALABRO, violazione dell'art. 30 co.1 del C.G.S. per aver tutti in concorso tra loro (e con altri soggetti allo stato non identificati) posto in essere atti diretti in modo non equivoco a tentare di alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara **CORIGLIANO vs TROINA disputata in data 08.01.2020** e valevole (quale recupero della partita disputata alla precedente data del 24.11.19 e interrotta al 54<sup>a</sup> minuto del secondo tempo per impraticabilità del terreno di gioco) per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. I stagione sportiva 2019-20 in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospitante (ASD CORIGLIANO CALABRO) allo scopo di assicurare a quest'ultima un vantaggio in classifica. In particolare: i) DELL'ARTE Silvestro Dario per aver, in data 3 gennaio 2020, contattato telefonicamente ACRI Orazio (detto Pierino) quale persona "*vicina*" a NUCARO MAURO consigliere della ASD CORIGLIANO CALABRO (ma di fatto "*patron*" della società tanto da essere appellato come Presidente) per concertare e trattare con questi, per conto di ALI' Giovanni, la combine della gara de qua; ii) DELL'ARTE Silvestro Dario e NUCARO Mauro per essersi incontrati, in data 4 gennaio 2020, presso il ristorante "*La Napoletana*" sito in Ganzirri (ME), per discutere tra di loro i termini dell'accordo illecito sotteso alla combine della gara; iii) DELL'ARTE Silvestro Dario per aver, in data 5 gennaio 2020, telefonato dapprima ad ALI' Giovanni e dappoi ad ACRI Orazio (detto Pierino) per cercare di mediare sulla provvista di denaro che avrebbe dovuto essere corrisposta dal NUCARO per assicurare la vittoria alla propria squadra senza, tuttavia, riuscire nell'intento in quanto il prezzo offerto da NUCARO Mauro (pari ad € 5.000,00) fu ritenuto troppo basso da ALI' Giovanni.

Con le aggravanti: per tutti di cui all'art. 14, comma 1 lett. i) del C.G.S. dell'aver agito per assicurare a sé o ad altri un vantaggio; per DELL'ARTE Silvestro Dario, ALI' Giovanni e NUCARO Mauro anche con l'ulteriore aggravante di cui all'art.30 co.6 del C.G.S. della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di esame e trattazione sempre nell'ambito del presente procedimento disciplinare; per il solo



## Procura Federale

DELL'ARTE Silvestro Dario pure con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 14 co.1 lett. m) del C.G.S. dell'aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;

**26.- GIUFFRIDA Walter** all'epoca dei fatti Direttore generale della A.S.D. TROINA violazione dell'art. 30, comma 7 del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che NUCARO MAURO, consigliere della ASD CORIGLIANO CALABRO (ma di fatto "patron" della società tanto da essere appellato come Presidente) avesse tentato di alterare lo svolgimento e il conseguente risultato finale della gara **CORIGLIANO vs TROINA del 08.01.2020** offrendo ad ALI' Giovanni "patron" del TROINA una somma di denaro al fine di assicurare la vittoria alla propria squadra;

**27.- ROMANO Giuseppe** all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore (team manager) della ASD TROINA violazione dell'art. 30, comma 7 del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del tentativo di "combine" della gara **CORIGLIANO vs TROINA del 08.01.2020** per essere stato egli prima dell'inizio di detta gara avvicinato sul terreno di gioco da un soggetto riconducibile alla compagine calabrese che ebbe a chiedergli come fosse possibile "sistemare la partita";

**28.- NUCARO Mauro** all'epoca dei fatti consigliere della ASD CORIGLIANO CALABRO violazione dell'art. 22 comma 1 del C.G.S. per aver omesso di presentarsi innanzi alla Procura Federale in seguito a rituale convocazione ricevuta senza addurre, preventivamente, alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;

**29.- A.S.D. TROINA**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2 e 30, comma 2 e 4 del C.G.S. in ordine agli addebiti rispettivamente contestati ai sigg.ri GIUFFRIDA Walter, ROMANO Giuseppe, DELL'ARTE Silvestro Dario ed ALI' Giovanni, relativamente alla gara **CORIGLIANO vs TROINA del 08/01/20**;

Con la aggravante di cui all'art. 30, comma 6 del C.G.S. della pluralità di illeciti posti in essere dai Sigg.ri DELL'ARTE Silvestro Dario e ALI' Giovanni; nonché con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 14 co.1 lett. m) del C.G.S. dell'aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;

**30.- A.S.D. CORIGLIANO CALABRO**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2 e 30, comma 4 del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio, al tempo, consigliere NUCARO MAURO relativamente alla gara **CORIGLIANO vs TROINA del 08.01.20**;

**31.- A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 del CGS in ordine agli addebiti quali sopra contestati al proprio, all'epoca dei fatti, Presidente ACRI Orazio (detto Pierino);



## Procura Federale

**32.- sig. DELL'ARTE Silvestro Dario**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Troina:

- violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere lo stesso, prima della gara **GELA - TROINA del 3.2.2019** valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare il sig. Dell'Arte Silvestro Dario, nei giorni della settimana precedente alla disputa della gara, chiese ai calciatori ed al tecnico tesserati per la A.S.D. Troina se acconsentissero ad alterare il risultato della gara, ricevendo dagli stessi un rifiuto;

con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Dell'Arte Silvestro Dario;

**33.- società A.S.D. TROINA** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Dell'Arte Silvestro Dario in relazione alla gara **GELA - TROINA del 3.2.2019**;

con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Dell'Arte Silvestro Dario;

**34.- sig. BONCORE Giuseppe Davide**, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. Troina, e **sig. GIUFFRIDA Walter**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Troina:

- violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuti a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all'alterazione del risultato della gara **GELA - TROINA del 3.2.2019**, valevole per il girone I del Campionato di serie D, omettevano di denunciare l'illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;





## Procura Federale

**35.-** società **A.S.D. TROINA** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Boncore Giuseppe Davide e Giuffrida Walter in relazione alla gara **GELA - TROINA del 3.2.2019**;

**36.-** sig. **DELL'ARTE Silvestro Dario**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Troina, sig. **ALI' Giovanni**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Troina, e sig. **BONCORE Giuseppe Davide**, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. Troina:

- violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere gli stessi, prima della gara **SAN CATALDESE - TROINA del 14.4.2019** valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare il sig. **Dell'Arte Silvestro Dario**, nei giorni della settimana precedente alla disputa della gara, chiese ai calciatori tesserati per la A.S.D. Troina se acconsentissero ad alterare il risultato della gara facendo maturare una sconfitta per la loro squadra di appartenenza; il sig. **Ali Giovanni**, poi, consigliava al sig. Boncore Giuseppe Davide, tecnico della prima squadra, di non sedere in panchina in occasione della stessa gara ed al sig. Dell'Arte Silvestro Dario, dirigente della medesima società, di schierare una squadra composta di soltanto di giovani calciatori; il sig. **Boncore Giuseppe Davide**, poi, pur essendo il tecnico tesserato per la guida della prima squadra della società, volontariamente non sedeva in panchina in occasione della gara appena citata e non guidava i propri calciatori in occasione dell'incontro, così alterando il regolare svolgimento della gara privando i calciatori della guida dell'allenatore titolare della compagine;

con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Dell'Arte Silvestro Dario, dal sig. Ali Giovanni e dal sig. Boncore Giuseppe Davide;

**37.-** società **A.S.D. TROINA** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Dell'Arte Silvestro Dario, Ali Giovanni e Boncore Giuseppe Davide in relazione alla gara **SAN CATALDESE - TROINA del**





## Procura Federale

**14.4.2019;**

con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Dell'Arte Silvestro Dario, dal sig. Ali Giovanni e dal sig. Boncore Giuseppe Davide;

**38.- sig. GIUFFRIDA Walter**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Troina:

- violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all'alterazione del risultato della gara **SAN CATALDESE – TROINA del 14.4.2019**, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l'illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;

**39.- società A.S.D. TROINA** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Giuffrida Walter in relazione alla gara **SAN CATALDESE - TROINA del 14.4.2019**;

**40.- DELL'ARTE Silvestro Dario**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Licata Calcio, **ALI' Giovanni**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Troina, **MASSIMINO Enrico**, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Licata Calcio, e **NUCARO Mauro**, all'epoca dei fatti vice presidente della A.S.D. Corigliano Calabro:

- violazione dell'art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva per avere gli stessi, prima della gara **LICATA - CORIGLIANO del 9.2.2020** valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare il sig. **Dell'Arte Silvestro Dario** nei giorni precedenti all'incontro, e segnatamente dal 2 al 5.2.2020, intratteneva una serie di contatti, sia telefonici che di persona, con un soggetto non compiutamente identificato ma certamente portatore degli interessi della società del Corigliano, con il quale concordava l'alterazione del risultato della gara indicata con la previsione della vittoria per la compagine calabrese; il sig. **Dell'Arte Silvestro Dario**, poi, durante e dopo i contatti concordava le azioni da porre in essere



## Procura Federale

ed aggiornava dello sviluppo degli stessi sia il sig. **Ali Giovanni** che il sig. **Massimino Enrico**, che con lui erano sodali nell'organizzazione dell'illecito; il sig. **Massimino Enrico** per il Licata ed il sig. **Nucaro Mauro** per il Corigliano, poi, entravano direttamente in contatto tra loro per concordare l'alterazione del risultato della gara, che non si concretizzava a causa del mancato versamento da parte della società calabrese, prima della partita, delle somme pattuite per l'alterazione del risultato dell'incontro;

con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Dell'Arte Silvestro Dario, Ali Giovanni e Nucaro Mauro; nonché per il solo Dell'Arte Silvestro Dario pure con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 14 co.1 lett. m) del C.G.S. dell'aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;

**41.- società A.S.D. LICATA Calcio** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, nonché dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Dell'Arte Silvestro Dario e Massimino Enrico in relazione alla gara **LICATA - CORIGLIANO del 9.2.2020**;

con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Dell'Arte Silvestro Dario; nonché per il solo Dell'Arte Silvestro Dario pure con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 14 co.1 lett. m) del C.G.S. dell'aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;

**42.- società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, nonché dell'art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Nucaro Mauro in relazione alla gara **LICATA - CORIGLIANO del 9.2.2020**;

**43.- società A.S.D. TROINA** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, nonché dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Ali Giovanni in relazione alla gara **LICATA - CORIGLIANO del 9.2.2020**;

**44.- sig. ACRI Orazio** (detto Pierino), all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909:

- violazione dell'art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all'alterazione del risultato della gara **LICATA - CORIGLIANO del**



## Procura Federale

**9.2.2020**, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l'illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;

**45.- A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 del CGS in ordine agli addebiti quali sopra contestati al proprio, all'epoca dei fatti, Presidente ACRI Orazio (detto Pierino) in relazione alla gara **LICATA - CORIGLIANO del 9.2.2020**;

**46.- CHIAVARO Agatino Alessandro**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Città di Acireale 1946:

- violazione dell'art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, prima della gara **SAN TOMMASO - ACIREALE del 9.2.2020** valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare il sig. **Chiavaro Agatino Alessandro** nei giorni precedenti all'incontro aveva proposto a tesserati per la compagine del San Tommaso l'alterazione del risultato della gara a loro favore, a fronte del pagamento di una somma di denaro;

**47.- società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, nonché dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Chiavaro Agatino Alessandro in relazione alla gara **SAN TOMMASO - ACIREALE del 9.2.2020**;

**48.- ALI' Giovanni**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Troina:

- violazione dell'art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all'alterazione del risultato della gara **SAN TOMMASO - ACIREALE del 9.2.2020**, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l'illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;

**49.- società A.S.D. TROINA** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, nonché dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Ali Giovanni in relazione alla gara **SAN TOMMASO - ACIREALE del 9.2.2020**;

**50.- sig. DELL'ARTE Silvestro Dario**, all'epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2 CGS attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società ASD TROINA (DS occulto):



## Procura Federale

- violazione dell'art. 30, commi 1 e 2, C.G.S., per avere lo stesso, prima della gara **TROINA - MARINA DI RAGUSA del 16.02.2020**, valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare il sig. Dell'Arte Silvestro Dario, nei giorni della settimana precedente alla disputa della gara, contattava telefonicamente il sig. Francesco Antonio Postorino, Presidente di fatto della società ragusana, offrendosi di ricorrere alle sue conoscenze per alterare il risultato della gara, ricevendo dallo stesso un rifiuto;

Con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6 CGS, della pluralità di illeciti commessi sempre nell'ambito del presente procedimento disciplinare, nonché con l'aggravante di cui all'art. 14. co.1, lett. m) CGS, dell'aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;

**51.- società A.S.D. TROINA** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2 e 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Dell'Arte Silvestro Dario;

Con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6 CGS, della pluralità di illeciti commessi sempre nell'ambito del presente procedimento disciplinare, nonché con l'aggravante di cui all'art. 14, comma 1, lett. m) CGS, dell'aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;

**52.- sig. POSTORINO FRANCESCO ANTONIO**, all'epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2 CGS attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società A.S.D. MARINA DI RAGUSA:

- violazione dell'art. 30, comma 7, CGS, perché, venuto a conoscenza di atti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara **TROINA - MARINA DI RAGUSA del 16.02.2020**, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l'illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;

**53.- società A.S.D. MARINA DI RAGUSA**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Postorino Francesco Antonio;

**54.- sig. COTTONE DOMENICO**, all'epoca dei fatti Presidente della Società S.S.D. MARSALA CALCIO A.R.L., **sig. BONCORE DAVIDE GIUSEPPE**, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. TROINA:

-violazione dell'art. 30, commi 1 e 2, C.G.S., per avere gli stessi, prima della gara **MARSALA -TROINA del 23.02.2020**, valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con alcuni giocatori ed altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare per avere, prima dello svolgimento della gara in parola, concluso un accordo per l'alterazione del risultato della gara a favore del Marsala, non concretizzatasi per la ferma opposizione



## Procura Federale

dell'allenatore di tale ultima società, sig. Nicola Terranova;

**55.-** società **S.S.D. MARSALA CALCIO A R.L.**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 6, commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Cottone Domenico;

Con l'aggravante per il sig. Boncore Davide Giuseppe di cui all'art. 30, comma 6, CGS, della pluralità di illeciti commessi;

**56.-** società **A.S.D. TROINA** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Boncore Giuseppe Davide;

Con l'aggravante per il sig. Boncore Davide Giuseppe di cui all'art. 30, comma 6, CGS, della pluralità di illeciti commessi;

**57.- sig. TERRANOVA NICOLA**, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società S.S.D. MARSALA CALCIO A.R.L.:

- violazione dell'art. 30, comma 7, CGS, perché venuto a conoscenza di atti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara **MARSALA -TROINA del 23.02.2020**, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l'illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;

**58.- sig. DELL'ARTE Silvestro Dario**, all'epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2 CGS attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società ASD TROINA (DS occulto), **sig. TROVATO ALESSANDRO**, all'epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2 CGS attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 e **sig. VETERE IVANO**, all'epoca dei fatti Presidente dell'ASD POLISPORTIVA CASTELBUONO:

- violazione dell'art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere effettuato scommesse, anche relative alla gara in oggetto, presso un'agenzia di Palermo; in particolare, i sigg.ri Vetere e Trovato commentavano l'esito e la consistenza delle scommesse, alcune delle quali riconducibili al sig. Dell'Arte Silvestro Dario, in occasione di conversazioni telefoniche, alle quali seguiva scambio, via Whatsapp, delle relative schedine giocate;

Con l'aggravante, per il sig. Dell'Arte Silvestro Dario, di cui all'art. 14 comma 1, lett. m) CGS, dell'aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare.



## Procura Federale

**59.-** società **A.S.D. TROINA** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Dell'Arte Silvestro Dario;

Con l'aggravante di cui all'art. 14, comma 1, lett. m) CGS, dell'aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare.

**60.-** società **A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Trovato Alessandro;

**61.-** società **ASD POLISPORTIVA CASTELBUONO**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Vetere Ivano;

**62.- sig. TROVATO ALESSANDRO**, all'epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2 CGS attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 e **sig. VETERE IVANO**, all'epoca dei fatti Presidente dell'ASD POLISPORTIVA CASTELBUONO:

- violazione dell'art. 24,, comma 5, del C.G.S., per aver omesso di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che Dell'Arte Silvestro Dario avesse effettuato scommesse, anche sulla gara **MARSALA – TROINA del 23.02.2020**, valevole per il girone I del Campionato di serie D , in un'agenzia di Palermo;

**63.-** società **A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Trovato Alessandro;

- società **ASD POLISPORTIVA CASTELBUONO**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Vetere Ivano;

**64.- sig. VETERE IVANO**, all'epoca dei fatti Presidente dell'ASD POLISPORTIVA CASTELBUONO (attualmente dirigente accompagnatore della società ASD SUPERGIOVANE CASTELBUONO):

- violazione dell'art. 22, comma 1, del C.G.S. per aver omesso di presentarsi innanzi alla Procura Federale in seguito a rituale convocazione ricevuta senza addurre, preventivamente, alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;

**65.-** società **ASD SUPERGIOVANE CASTELBUONO**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Vetere Ivano;



## Procura Federale

**66.- sig. BONCORE GIUSEPPE DAVIDE**, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. TROINA e **sig. GAGLIARDI FRANCESCO**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore dei portieri per la società A.S.D. TROINA:

- violazione dell'art. 24, comma 5, del C.G.S., per aver omesso di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuti a conoscenza del fatto che in agenzie di Palermo, Catania e Siracusa venivano effettuate scommesse sulla gara **MARSALA – TROINA del 23.02.2020**, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ad opera di tesserati o soggetti che svolgevano attività rilevante nell'ambito e nell'interesse di una delle due società che hanno disputato tale incontro;

**67.- società A.S.D. TROINA** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri **BONCORE GIUSEPPE DAVIDE** e **GAGLIARDI FRANCESCO**;

**68.- sig. CUCCINIELLO MARCO**, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO, **sig. DEL GAUDIO FRANCESCO**, all'epoca dei fatti svolgente ex art 2, comma 2 CGS attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO e **sig. LIQUIDATO STEFANO**, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO:

- violazione dell'art. 30, commi 1 e 2, C.G.S. per avere gli stessi, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, prima e durante la gara **TROINA – SAN TOMMASO del 2.02.2020**, valevole per il girone I del Campionato di serie D, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare, i sigg.ri Cucciniello Marco e Del Gaudio Francesco, contattavano telefonicamente il sig. Giuffrida Walter, all'epoca dei fatti DG dell'A.S.D. TROINA, affermando di avere bisogno di punti e chiedendogli un incontro, che non veniva accordato, mentre il sig. Liquidato, durante la gara, si rivolgeva al sig. Davide Giuseppe Boncore, allenatore dell'A.S.D. TROINA, chiedendogli di terminare la partita in parità, ricevendo un rifiuto;

**69.- società A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Cucciniello Marco, Del Gaudio Francesco e Liquidato Stefano;





## Procura Federale

**70.- sig. BONCORE Giuseppe Davide**, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. Troina, e **sig. GIUFFRIDA Walter**, all'epoca dei fatti Direttore Generale della società A.S.D. Troina:

- violazione dell'art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva perché, venuti a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all'alterazione del risultato della gara **TROINA – SAN TOMMASO del 2.02.2020**, valevole per il girone I del Campionato di serie D, omettevano di denunciare l'illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;

**71.- società A.S.D. TROINA** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Boncore Giuseppe Davide e Giuffrida Walter;

**72.- sig. DELL'ARTE Silvestro Dario**, all'epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2 CGS attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società ASD TROINA (DS occulto):

- violazione dell'art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 30, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C., per avere lo stesso svolto attività all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Troina nel periodo successivo al 18.7.2019 e quantomeno fino al 16.2.2020, nonostante il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale di cui al C.U. n. 9/TFN – SD del 18.7.2019 che ha inflitto allo stesso la sanzione dell'inibizione per la durata di quattro anni;

**73.- sig. DELL'ARTE Pietro**, all'epoca dei fatti presidente della società ASD TROINA:

- violazione dell'art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 30, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito al sig. Dell'Arte Silvestro Dario di svolgere attività all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Troina in periodo successivo al 18.7.2019 e fino al 28.10.2019, nonostante il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale di cui al C.U. n. 9/TFN – SD del 18.7.2019 che ha inflitto allo stesso la sanzione dell'inibizione per la durata di quattro anni, anche quale concorrente necessario nella condotta posta in essere dal sig. Dell'Arte Silvestro Dario;

**73.- sig.ra ALLEGRA Alessandra**, all'epoca dei fatti presidente della società ASD TROINA:

- violazione dell'art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 30, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C., per avere la stessa consentito al sig. Dell'Arte Silvestro Dario di svolgere attività all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Troina dal 28.10.2019 quantomeno fino al 16.2.2020, nonostante il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale di cui



## Procura Federale

al C.U. n. 9/TFN – SD del 18.7.2019 che ha inflitto allo stesso la sanzione dell'inibizione per la durata di quattro anni, anche quale concorrente necessaria nella condotta posta in essere dal sig. Dell'Arte Silvestro Dario;

**74.-** società **A.S.D. TROINA** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Dell'Arte Pietro, Allegra Alessandra e Dell'Arte Silvestro Dario;

\* \* \* \* \*

**ritenuto** di non dovere, allo stato, disporre l'archiviazione del procedimento relativamente ai comportamenti sopra descritti e di avere, pertanto, l'intenzione di procedere all'esercizio dell'azione disciplinare sulla scorta delle fonti di prova sopra indicate;

**vista** la proposta dei Sostituti Procuratori Federali avv. Giorgio Ricciardi, avv. Enrico Liberati, avv. Silvia Loche ed avv. Paolo Mormando;

**visto** l'art. **123 del C.G.S.**,

### AVVISA

i sopraindicati soggetti sottoposti alle indagini che hanno facoltà:

1. di nominare un difensore di fiducia;
2. di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento entro 5 giorni dall'avvenuta notifica della presente comunicazione;
3. di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica del presente avviso; le memorie o la richiesta alternativa di essere sentiti dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica di questa Procura, di seguito indicato, [procura@pec.figc.it](mailto:procura@pec.figc.it) e [figc.procura@figc.it](mailto:figc.procura@figc.it);
4. qualora la parte avvisata facesse richiesta di essere sentita e nella data fissata con termine perentorio dalla Procura Federale non fosse possibile procedere all'audizione per suo impedimento o di quello dei suoi difensori, può far pervenire una memoria o chiedere al Procuratore Federale ex art. 123, comma 3, del C.G.S., il rinvio dell'audizione entro 3 (tre) giorni dall'originaria convocazione; in caso di impedimento della parte avvisata o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, Il Procuratore Federale assegna sin da ora il termine di 2 (due) giorni per presentare memoria sostitutiva;



## Procura Federale

5. di convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del C.G.S., fatta eccezione, per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi alla persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 126, comma 7, del C.G.S, ferma rimanendo la possibile applicazione della normativa di cui all'art. 128 del C.G.S.

### INFORMA

i sopra indicati soggetti che, se appartengono al settore professionistico, hanno l'onere di indicare, nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima saranno depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si avranno per conosciute con tale deposito ai sensi dell'art. 38, comma 8, lett. a), del Codice Giustizia Sportiva previgente, tenuto conto che le disposizioni introdotte con l'art. 53 del C.G.S. per le società e i tesserati professionisti, sono entrate in vigore dal 1 luglio 2020, mentre per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal 1° luglio 2021.

Manda alla Segreteria affinché proceda alla notifica del presente atto ai soggetti sottoposti alle indagini come sopra indicato.

Il Procuratore Federale f.f.  
(Cons. Giuseppe Chiné)